Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 settembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. **672**.

Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 3 agosto 1928, n. 1889; 1° dicembre 1932, n. 1598; 21 gennaio 1935, n. 168; 1° marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 nonché i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941, 25 maggio 1966, n. 522 e 30 agosto 1970, n. 712, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 14 novembre 1974, n. 689, della camera di commercio di Milano con la quale è stata, tra l'altro, proposta una modifica dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori viene stabilita nella seguente misura:

1) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 200 per milione;

2) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, L. 100 per milione.

Per le nuove ammissioni a quotazioni è prevista la esenzione per il primo anno, la riduzione del 50 % per il secondo anno e la riduzione del 25 % per i due anni successivi.

Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1976

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. 673.

Modificazione allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Vista la legge 11 maggio 1966, n. 297;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, n. 1025;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto istituto, tenutasi in data 24 aprile 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 dicembre 1974;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'ultimo comma dell'art. 20 dello statuto del Credito fondiario S.p.a., con sede in Roma, in conformità del seguente testo: « Il consiglio di amministrazione rilascia mandati o procure speciali e generali per le quali non sia stata data facoltà al direttore generale e può conferire per i singoli atti o categorie di atti deleghe speciali anche in materia di concessione di crediti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1976

LEONE

STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 22

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara, con effetto dal 2 settembre 1974;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Montedison, stabilimento Dipi di Novara, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10663)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Losanna il 5 luglio 1974 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 29 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 9 giugno 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Le tariffe postali per l'estero sono stabilite nelle misure indicate nella annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Sono abrogati i decreti ministeriali 10 dicembre 1975 e 7 aprile 1976, citati nelle premesse.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1976
Registro n. 50 Poste, foglio n. 400

TARIFFE POSTALI PER L'ESTERO

Corrispondenze

1. — Lettere: (1)

fino a 20 gr	L.	200
da oltre 20 gr fino a 50 gr	»	350
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	480
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	950
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	1800
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	3150
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	5150
2. — Aerogrammi	»	200
3. — Cartoline postali (1)	»	130

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere di peso fino a 100 gr: tariffa in vigore per l'interno.
Per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffa in vigore per l'interno.
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi:
lettere di peso fino a 20 gr: tariffa in vigore per l'interno.
Per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffa in vigore per l'interno.

4. — Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 50 gr	L.	70
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	90
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	170
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	300
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	700
per ogni 1000 gr o frazione in più	»	350

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . . L. 350

Stampe a tariffa ridotta:

a) per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

b) per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purchè non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 50 gr	L.	35
da oltre 50 gr fino a 100 gr	»	45
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	85
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	150
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	250
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	»	350
per ogni 1000 gr o frazione in più	»	175

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più . . . . . . L. 175

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto . . . . L. 50

5. — Pacchetti postali:

fino a 100 gr	L.	220
da oltre 100 gr fino a 250 gr	»	400
da oltre 250 gr fino a 500 gr	»	720
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	»	1200

6. — Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . . L. 160

Pacchi

7. — Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	fr. oro	3,50
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	4,25
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	5,00
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	6,50
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	8,00
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	10,25

8. — Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea interna di ogni singolo Paese di destinazione.

Servizi accessori e servizi vari

9. — Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L.	400
per ogni sacco speciale di stampe	»	2000

10. — Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati . . . . L. 400

11. — Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. (lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento);

A.O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.).

DESTINAZIONE	L.C. per ogni 5 gr Lire	A.O. per ogni 50 gr Lire
Europa (*)	—	40
Bacino mediterraneo	20	40
Africa	70	150
Americhe	90	190
Asia	80	180
Oceania	150	350

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

12. — Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 400
per ogni sacco speciale di stampe . . . . . . » 2000

13. — Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati . . . . . . L. 280

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

fino a 200 franchi oro di valore dichiarato . » 800
da oltre fr. oro 200 a 400 di valore dichiarato » 1050
da oltre fr. oro 400 a 600 di valore dichiarato » 1300
da oltre fr. oro 600 a 800 di valore dichiarato » 1600
da oltre fr. oro 800 a 1000 di valore dichiarato » 2000

14. — Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 5.000 . L. 700
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . » 1000
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . » 1300
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . » 1600
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . » 2000
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . » 2300
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . » 2600
oltre L. 400.000 . . . . » 2900

Se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea: oltre la tassa di assegno, soprattassa prevista per la categoria L.C. secondo il Paese di destinazione.

15. — Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . L. 220

16. — Tassa per la presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . L. 500
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . » 1000
(per gli invii e i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, la tassa è riscossa solo nel caso che gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.)
per ogni pacco . . . . » 1000

17. — Tassa per le formalità doganali di esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 280

18. — Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47, A-55; dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . L. 280

19. — Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 100

20. — Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 20 franchi oro:

dopo 3 giorni non festivi, per ogni giorno tariffa in vigore per l'interno.

21. — Tassa per avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 160

22. — Tassa d'imbarco:

per ogni pacco . . . . L. 220

23. — Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . L. 280

24. — Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, ecc. . . . . L. 600

25. — Buoni risposta internazionali . . . . L. 350

Bancoposta

26. — Vaglia internazionali ordinari (allo scoperto o in lista):

tassa di emissione:

fino a L. 5.000 . . . . . L. 500
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . . » 700
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . . . . . » 900
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . . » 1200
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 1500
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . . . . . » 1900
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . . . . . » 2200
oltre L. 400.000 . . . . » 2500

27. — Vaglia internazionali telegrafici: oltre la tassa indicata alla voce 26, è dovuta la tassa telegrafica.

28. — Richiesta di autorizzazione bancaria (mod. VII-*bis*):

tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti;

tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

29. — Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « Pagamento in mani proprie » . . . L. 100

30. — Tassa di rivalidazione e di duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . . . . L. 200

31. — Tassa per il pagamento a domicilio (quando il beneficiario si trovi nell'impossibilità di recarsi a riscuotere i vaglia in ufficio) . . . . L. 350

32. — Buoni postali di viaggio:

tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:

per ogni taglio da franchi francesi 50 . . . L. 50
per ogni taglio da franchi francesi 100 . . . » 100
per ogni taglio da franchi francesi 200 . . . » 200

33. — Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero di importo:

fino a L. 100 000 . . . . L. 100
per ogni 10.000 lire in più o frazione . . . . » 10

b) revoca di postagiro internazionale . . . . . » 500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti di peso

1. — Lettere e stampe (i pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di kg 5) . . . . . kg 2

Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . . . . . » 30

2. — Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa gr. 20

3. — Pacchetti postali . . . . kg 1

4. — Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . . . kg 7

5. — Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg.

Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. — Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. — Cartoline dell'industria privata, stampe sotto forma di cartoline da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.), cartoline illustrate e biglietti di visita: cm 15 × 10,7.

3. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 23,5 × 12, tolleranza in più mm 2.

4. — Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × 14 con una tolleranza di mm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali: franchi oro 2.500;
agenzie: franchi oro 1.000;
ricevitorie: franchi oro 50.

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione, ma non possono superare i 1.000 franchi oro.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO

Per le corrispondenze raccomandate: 40 franchi oro.
Per sacchi speciali: 150 franchi oro.
Per i pacchi:

del peso fino a 5 kg . . .	40	franchi oro
da oltre 5 kg fino a 10 kg .	60	» »
da oltre 10 kg fino a 15 kg .	80	» »
da oltre 15 kg fino a 20 kg . . .	. 100	» »

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

(10785)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1976.

Riconoscimento della sezione di Trapani della Lega navale italiana ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4 e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22, e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda della sezione della Lega navale italiana di Trapani, viale duca d'Aosta n. 11, con la quale ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 30 espresso in data 2 luglio 1976 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Visto il decreto in data 1° marzo 1974, con il quale è stata riconosciuta la presidenza nazionale della Lega navale italiana e sono stati approvati i modelli di patente;

Visto il decreto in data 29 novembre 1974, con il quale sono stati approvati i criteri per la composizione delle commissioni di esame presso le sezioni della Lega navale italiana;

Decreta:

Art. 1.

La sezione della Lega navale italiana di Trapani, viale duca d'Aosta n. 11, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

La sezione suddetta è autorizzata a gestire nella propria sede una scuola di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonché ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione della Lega navale italiana di Trapani deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

La sezione della Lega navale italiana di Trapani, è autorizzata per il rilascio delle patenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ad utilizzare i modelli della Lega navale italiana approvati con il decreto 1° marzo 1974, indicato nelle premesse.

Art. 5.

Per la composizione della commissione di esame devono essere seguiti i criteri approvati con il decreto 29 novembre 1974, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1976

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

(10664)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1976.
Norme particolari per l'importazione di vini destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernenti nuove norme valutarie e l'istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/76 del consiglio, relativo all'importazione di vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L.169/29 del 28 giugno 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1614/76 della commissione del 2 luglio 1976, relativo alle norme particolari per l'importazione di vini destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L.178/37 del 3 luglio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1773/76 del consiglio del 22 luglio 1976, relativo alla ripartizione di un contingente tariffario comunitario di vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L.197/52 del 23 luglio 1976;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ripartizione della quota del contingente suddetto attribuita all'Italia per il periodo compreso tra il 1° luglio 1976 e il 30 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1976 e il 30 giugno 1977 è istituito ai sensi del regolamento n. 1773/76 del 22 luglio 1976 un contingente tariffario di 100.000 (centomila) ettolitri di vini di uve fresche, destinati ad essere alcolizzati, di cui alle sottovoci 22.05 C I ex b e C II ex b della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria.

Art. 2.

Le importazioni del prodotto indicato all'art. 1 del presente decreto potranno essere realizzate a seguito di una ripartizione del contingente che sarà effettuata dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

Per partecipare alla ripartizione gli interessati devono presentare apposita domanda, in carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Le domande dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione con la quale gli interessati si impegnano, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del regolamento (CEE) n. 1614/76 della commissione, a:

a) alcolizzare il vino in Italia entro sei mesi successivi all'immissione del prodotto in libera pratica;

b) pagare il dazio non riscosso, qualora il vino non venga alcolizzato entro il termine di sei mesi successivi all'immissione in libera pratica;

c) tenere registri che consentano di effettuare i controlli necessari e permetterne la consultazione;

d) sottoporsi a qualsiasi controllo che verrà ritenuto necessario e fornire qualsiasi informazione al fine di verificare l'utilizzazione effettiva dei vini importati.

Art. 4.

Possono partecipare alla ripartizione le imprese in grado di documentare di esplicare attività di alcolizzazione diretta dei vini.

Le domande, sottoscritte con firma leggibile, debbono contenere l'indicazione della qualifica del richiedente e della sede dell'impresa.

Le imprese debbono allegare alla domanda un certificato merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti la specifica attività del richiedente, attività che, comunque, deve avere avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

Ai fini di una migliore valutazione le domande potranno essere corredate da:

a) documentazione ufficiale relativa alle quantità di vini alcolizzati nell'ultimo triennio;

b) bolle doganali originali rilasciate da dogane nazionali, o dai certificati doganali relativi alle importazioni di vini dai Paesi terzi effettuate nel 1975;

c) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1975.

La documentazione dovrà essere completata da una distinta, in duplice copia, nella quale siano indicati il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e di statistica.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(10703)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio « Centro operativo ortofrutticolo », in Ferrara

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1976, registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 380, è costituito tra le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le provincie autonome di Trento e Bolzano il consorzio — di cui si approva lo statuto — denominato « Centro operativo ortofrutticolo », con sede legale in Ferrara.

Al consorzio predetto, avente prevalente interesse pubblico, è affidata la gestione del centro ortofrutticolo realizzato nel comune di Ferrara con spesa a totale carico dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(10464)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fosforol 50 dell'impresa J. e A. Margesin - S.p.a.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fosforol 50 concessa dalla impresa J. e A. Margesin - S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(10324)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edificatrice Naiade, in Milano, costituita per rogito Jaffei in data 3 maggio 1954, rep. n. 90310, reg. soc. n. 90680;

2) società cooperativa di consumo Il Carroccio - Nuova Italia, in Milano, costituita per rogito D'Alessio in data 24 aprile 1953, rep. n. 11521;

3) società cooperativa edilizia Immobiliare insegnanti Beccaria-Mameli, in Milano, costituita per rogito Zuadri in data 13 marzo 1963, rep. n. 77128/19470, reg. soc. n. 119472;

4) società cooperativa edilizia La Sirena, in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 6 novembre 1967, rep. n. 701/197, reg. soc. n. 134289;

5) società cooperativa di consumo S. Cristoforo Barona, in Milano, costituita per rogito De Stefano in data 28 ottobre 1945, rep. n. 17995, reg. soc. n. 50775;

6) società cooperativa edilizia Sardegna nuova, in Milano, costituita per rogito Adami in data 21 gennaio 1964, rep. n. 11316, reg. soc. n. 123220;

7) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Baggio, in Milano, costituita per rogito Japoce in data 3 settembre 1965, rep. n. 17829, reg. soc. n. 127581;

8) società cooperativa edificatrice Don Francesco Giandi, in Concorezzo (Milano), costituita per rogito Gallizia in data 6 dicembre 1967, rep. n. 76599/26379, reg. soc. n. 5896;

9) società cooperativa agricola Trecellese, in Trecella di Pozzuolo Martesana (Milano), costituita per rogito Raja in data 19 aprile 1967, rep. n. 50608, reg. soc. n. 132548;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Padana - Terrazzieri, muratori e braccianti (già Padana - Terrazzieri e muratori), in Scorzarolo di Borgo Forte (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 28 maggio 1945, rep. n. 4163, reg. soc. n. 1470;

11) società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita in Ostiglia (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 24 marzo 1965, rep. n. 62358, reg. soc. n. 3737;

12) società cooperativa agricola di Cassino Po, in Cassino Po di Broni (Pavia), costituita per rogito Saya in data 31 ottobre 1953, rep. n. 127/38, reg. soc. n. 498;

13) società cooperativa agricola fra braccianti del comune di S. Cipriano Po, in S. Cipriano Po (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 11 agosto 1948, rep. n. 16002/7077, reg. soc. n. 30;

14) società cooperativa edilizia Abifer, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Battista Muzio in data 11 febbraio 1965, rep. n. 22935/10446, reg. soc. n. 941;

15) società cooperativa agricola Alba, in Cortemaggiore (Piacenza), costituita per rogito Zappia in data 5 novembre 1961, rep. n. 8663, reg. soc. n. 2292;

16) società cooperativa edilizia Varese, in Varese, costituita per rogito Zito in data 10 aprile 1965, rep. n. 40562, reg. soc. n. 4910;

17) società cooperativa edilizia Belvedere, in Tradate (Varese), costituita per rogito Parigi in data 23 novembre 1963, rep. n. 52277, reg. soc. n. 4746;

18) società cooperativa agricola Latteria turnaria di Reveane di Ponte nelle Alpi, in Reveane di Ponte nelle Alpi (Belluno), costituita per rogito Sansa in data 27 marzo 1965, rep. n. 775, reg. soc. n. 1521;

19) società cooperativa edilizia Avia patavina, in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 14 giugno 1965, rep. n. 88224, reg. soc. n. 5907;

20) società cooperativa edilizia Capinera, in Padova, costituita per rogito Fazzutti in data 18 settembre 1964, rep. n. 78794, reg. soc. n. 5752;

21) società cooperativa agricola S. Silvestro, in Cimadolmo (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 12 dicembre 1959, rep. n. 1661, reg. soc. n. 3420;

22) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Casa n. 4, in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 16 novembre 1963, rep. n. 61557, reg. soc. n. 5105;

23) società cooperativa edilizia Vespucci - Borgo Trento, in Verona, costituita per rogito Peres in data 10 novembre 1958, rep. n. 12184, reg. soc. n. 4208;

24) società cooperativa edilizia Arena, in Verona, costituita per rogito Villardi in data 4 febbraio 1950, rep. n. 7796/3787;

25) società cooperativa edilizia Postumia Verona 63, in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 26 gennaio 1963, rep. n. 13306, reg. soc. n. 4895;

26) società cooperativa edilizia Esperia, in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 11 gennaio 1955, rep. n. 542, reg. soc n. 3739;

27) società cooperativa edilizia Pro Focis, in Verona, costituita per rogito Colozza in data 6 marzo 1955, rep. n. 7502, reg. soc. n. 3754;

28) società cooperativa edilizia fra sottufficiali dell'Aeronautica militare - S.A.M., in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 3 febbraio 1953, rep. n. 28955, reg. soc. n. 3440;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Errecieffe, in Fumane (Verona), costituita per rogito Tomazzoli in data 31 maggio 1968, rep. n. 1869, reg. soc. n. 5976;

30) società cooperativa agricola S. Chiara, in S. Pietro in Cariano (Verona), costituita per rogito Dioguardi in data 22 dicembre 1966, rep. n. 68229, reg. soc. n. 5663;

31) società cooperativa edilizia La Berica moderna, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 20 giugno 1963, rep. n. 14583, reg. soc. n. 3795;

32) società cooperativa agricola A.C.L.I. tra produttori agricoli del comune di Trissino, in Trissino (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 8 luglio 1961, rep. n. 10992, reg. società n. 3442;

33) società cooperativa edilizia Iustitia, in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 19 novembre 1952, rep. n. 6859, reg. soc. n. 10543;

34) società cooperativa mista Consorzio coopercredito di Bologna, in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 2 settembre 1961, rep. n. 5050, reg. soc. n. 13914;

35) società cooperativa edilizia Josy, in Bologna costituita per rogito Stame in data 3 aprile 1964, rep. n. 61693, reg. società n. 15290;

36) società cooperativa edilizia Aposa, in Bologna, costituita per rogito Marani in data 9 febbraio 1961, rep. n. 56515, registro società n. 13750;

37) società cooperativa edilizia Zavattaro, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 27 gennaio 1964, rep. n. 61382, reg. soc. n. 15237;

38) società cooperativa di consumo C.E.B. - Consorzio esercenti bolognesi, in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 12 agosto 1963, rep. n. 12231, reg. soc. n. 14934;

39) società cooperativa agricola San Giorgio Magno, in Casal-Fiumanese (Bologna), costituita per rogito Corradi in data 9 novembre 1947, rep. n. 298/64, reg. soc. n. 8059;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Bruno Buozzi, in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 23 marzo 1967, rep. n. 19663, reg. soc. n. 2845;

41) società cooperativa edificatrice Michelangelo Buonarroti, in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura Ferrante in data 3 dicembre 1963, rep. n. 8755, reg. soc. n. 2482;

42) società cooperativa edilizia fra i dipendenti della 302ª Officina riparazioni automezzi dell'Aeronautica militare di Forlì, in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 5 maggio 1953, rep. n. 15857, reg. soc. n. 2689;

43) società cooperativa di produzione e lavoro La Ricostruttrice, in Modigliana (Forlì), costituita per rogito Zaccarini in data 21 dicembre 1948, rep. n. 4767, reg. soc. n. 1688;

44) società cooperativa agricola Ortofrutticoli fra i produttori del comune di Correggio, S. Martino in Rio e limitrofi, in Correggio (Reggio Emilia), costituita per rogito Bossi in data 28 febbraio 1963, rep. n. 44689, reg. soc. n. 4206;

45) società cooperativa Vecchia Rimini, in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 12 ottobre 1963, repertorio n. 24454, reg. soc. n. 622;

46) società cooperativa edilizia Villaggio artigiani finalesi, in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Brancaccio in data 18 dicembre 1960, rep. n. 375, reg. soc. n. 3786;

47) società cooperativa mista fra piccoli esercenti di Faenza e circondario, in Faenza (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 4 aprile 1960, rep. n. 15108, reg. soc. n. 2542;

48) società cooperativa edilizia Aurora 1964, in S. Pancrazio di Russi (Ravenna), costituita per rogito Raponi in data 6 marzo 1965, rep. n. 2860, reg. soc. n. 3063;

49) società cooperativa edilizia La Romagnola, in Russi (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 17 luglio 1963, rep. n. 21503, reg. soc. n. 2909.

(10274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 27 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	850 —	850 —	850 —	850 —	—	849,99	849,75	850 —	850 —	850 —
Dollaro canadese	874 —	874 —	874,80	874 —	—	873,99	873,70	874 —	874 —	874 —
Franco svizzero	344,40	344,40	345 —	344,40	—	344,37	344,55	344,40	344,40	344,40
Corona danese	143,09	143,09	143,25	143,09	—	142,98	143,15	143,09	143,09	143,10
Corona norvegese	158 —	158 —	158,20	158 —	—	157,98	158,10	158 —	158 —	158 —
Corona svedese	197,10	197,10	197,25	197,10	—	197,08	197,18	197,10	197,10	197,10
Fiorino olandese	329,90	329,90	330 —	329,90	—	329,88	329,80	329,90	329,90	329,90
Franco belga	22,315	22,315	22,33	22,315	—	22,30	22,31	22,315	22,315	22,30
Franco francese	173,25	173,25	173,40	173,25	—	173,22	173,26	173,25	173,25	173,25
Lira sterlina	1434,20	1434,20	1433,50	1434,20	—	1434,15	1433,25	1434,20	1434,20	1434,20
Marco germanico	344,38	344,38	344,50	344,38	—	344,35	344,28	344,35	344,35	344,40
Scellino austriaco	48,61	48,61	48,60	48,61	—	48,60	48,63	48,61	48,61	48,60
Escudo portoghese	27,30	27,30	27,25	27,30	—	27,25	27,20	27,30	27,30	27,30
Peseta spagnola	12,537	12,537	12,5450	12,537	—	12,50	12,5350	12,537	12,537	12,50
Yen giapponese	2,954	2,954	2,96	2,954	—	2,93	2,955	2,954	2,954	2,95

Media dei titoli del 27 settembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,700
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	91,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	78,025
» 5,50 % » » 1969-84	77,675
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375

Titolo	Media
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,750
» poliennali 7 % 1978	90,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,050
» » 9 % 1980	89,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,875
Dollaro canadese	873,85
Franco svizzero	344,475
Corona danese	143,12
Corona norvegese	158,05
Corona svedese	197,14
Fiorino olandese	329,85
Franco belga	22,312
Franco francese	173,255
Lira sterlina	1433,725
Marco germanico	344,33
Scellino austriaco	48,62
Escudo portoghese	27,29
Peseta spagnola	12,536
Yen giapponese	2,954

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla ex cassa scolastica della scuola media « G. Belli » di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma 21 aprile 1976, n. 12649, div. 1ª, la ex cassa scolastica della scuola media « G. Belli » di Roma è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome della prof.ssa Caterina Mastropasqua nata Maisano.

(10468)

Autorizzazione alla ex cassa scolastica della scuola media « L. Settembrini » di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Roma 26 giugno 1975, n. 12610, div. 1ª, la ex cassa scolastica della scuola media « L. Settembrini » di Roma è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 2.000.000 per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome della prof.ssa Clelia Cusumano.

(10467)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 3 settembre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, in Avellino, in liquidazione coatta, il sig. Alfonso Passaro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10515)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 settembre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Recanati, società cooperativa a responsabilità limitata, in Recanati (Macerata), in amministrazione straordinaria, l'avv. Elio Storani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10327)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifica alla deliberazione di approvazione del piano regolatore generale del comune di Aprica

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4193, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata rettificata la deliberazione di giunta regionale 23 dicembre 1975, n. 1594, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Aprica (Sondrio), relativamente al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 6 marzo 1976, n. 22.

(10570)

Approvazione del piano di zona del comune di Annicco

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4217, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Annicco (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10571)

Approvazione del piano di zona del comune di Lograto

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4221, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lograto (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10572)

Approvazione del piano di zona del comune di Capriano del Colle

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4220, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Capriano del Colle (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10573)

Approvazione del piano di zona del comune di Montirone

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4218, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Montirone (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10574)

Approvazione del piano di zona del comune di Certosa di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4219, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Certosa di Pavia (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10575)

Variante al piano di zona del comune di Cantù

Con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 1976, n. 4222, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cantù (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(10576)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Palazzolo sull'Oglio

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1975, n. 13076, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), adottato con delibera consiliare 6 maggio 1973, n. 78.

Con la stessa deliberazione è stato deciso sulle osservazioni presentate al piano per gli insediamenti produttivi, di cui alla delibera consiliare 22 novembre 1974, n. 195.

(10577)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge il 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 47, foglio n. 370, con cui è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1975, con cui il predetto concorso è stato dichiarato deserto;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Torino sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame. Sarà data ai candidati comunicazione personale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1976
Registro n. 62 *Istruzione, foglio n.* 169

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Torino, concorso in-

detto con decreto ministeriale 31 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 62, foglio n. 169, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 30 settembre 1976.

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . .

sottoscritt dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: .

Data, . . .

Firma (*i*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Pratica di officina; uso e conoscenza delle principali macchine utensili.

Cenni sul funzionamento e sulla meccanica degli strumenti astronomici.

Elementi di fotografia e di ottica.

(10472)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di calcolatore in prova presso gli osservatori astronomici e vesuviano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 dell'8-15 maggio 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 124, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di calcolatore in prova presso gli osservatori astronomici e vesuviano, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 17 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1975, registro n. 24 Istruzione, foglio n. 125, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto e gli idonei.

(10587)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio vesuviano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42 del 9-16 ottobre 1975, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1975, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 237, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio vesuviano, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1973.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1975, registro n. 63 Istruzione, foglio n. 129, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto.

(10589)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 296/San. del 26 giugno 1973, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 80/San. in data 21 febbraio 1976, con cui sono state ammesse due candidate al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice costituita con proprio decreto n. 105/San. del 20 novembre 1975;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti n. 1383 e n. 529 rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 22 marzo 1976 concernenti la delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia della firma di atti rientranti nella competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1) Pedrazzoli Annita . . . punti 64.366
2) Lomazzi Giovanna » 61.937

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 21 giugno 1976

p. Il presidente
Il medico provinciale: BIANCHI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 90 del 21 giugno 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 296/San. del 26 giugno 1973 per quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze delle sedi di condotte indicate dalle singole concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visti i propri decreti n. 1383, n. 529, rispettivamente in data 11 settembre 1975 e 22 marzo 1976 concernenti la delega ai dirigenti degli uffici dei medici provinciali della regione Lombardia della firma di atti rientranti nella competenza del presidente della giunta regionale;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

Pedrazzoli Annita: consorzio ostetrico Laino-Ponna Pellio Intelvi-Claino con Osteno;

Lomazzi Giovanna: consorzio ostetrico Brunate-Como (frazione Civiglio).

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombaria, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico proviciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 21 giugno 1976

p. Il presidente
Il medico provinciale: BIANCHI

(10306)

OSPEDALE «C. MAGATI» DI SCANDIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(10690)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(10674)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(10675)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(10676)

ISTITUTO ORTOPEDICO «G. PINI» DI MILANO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(10677)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(10685)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso a quattro posti di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(10687)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorso a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(10681)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(10683)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1976, n. **50.**

Interventi per lo sviluppo del settore zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 4 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 385 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 viene istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6252 con la denominazione: « Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni) » e con lo stanziamento di lire 385 milioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la ulteriore spesa di lire 315 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 6260 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 315 milioni e precisamente, per il piano, a lire 1.075 milioni, di cui lire 475 milioni per l'esercizio 1976.

Art 3.

Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la ulteriore spesa di lire 300 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 6261 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni e precisamente, per il piano, a lire 3.574 milioni, di cui lire 1.774 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni, autorizzato dai precedenti articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale, iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimi).

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2008.

L'onere di lire 750 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, fa carico al cap. 6266 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 1.400 milioni a lire 2.150 milioni, mediante prelevamento di lire 750 milioni dall'apposito fondo

globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano).

L'onere di lire 250 milioni, relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 2008, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Al fine di conseguire la salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzato, con fondi all'uopo attribuitigli dall'amministrazione regionale, a concedere concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole singole od associate e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 1760.

Il tasso da lasciare a carico dei beneficiari di detti prestiti sarà quello determinato periodicamente dallo Stato per il credito di esercizio assistito da concorso negli interessi.

Alle operazioni creditizie sopraddette si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130.

Le agevolazioni creditizie di cui al presente articolo dovranno essere concesse prioritariamente ai coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri nonchè alle cooperative agricole, stalle sociali ed agli allevamenti cooperativi e non potranno essere cumulate con altri interventi statali o regionali destinati allo stesso scopo.

Potranno beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo anche i prestiti contratti, a partire dal 1° gennaio 1976, dall'organismo a carattere cooperativistico di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, alle esigenze del quale dovrà essere riservata particolare considerazione.

Ai fini di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 147 milioni da erogare all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 7.

Per gli scopi di cui all'art. 5, lettera *c*), della legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 74 milioni da erogare all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Detta spesa dovrà essere utilizzata a favore dell'organismo cooperativo previsto dall'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 6 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituto, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6351 con la denominazione: « Contributo all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la concessione — nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 — di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole, singole od associate, e dei relativi organismi associativi a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi di cui all'art. 2 della predetta legge » e con lo stanziamento di lire 147 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

Art. 9.

Per la finalità prevista dall'art. 7 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6352 con la denominazione: « Contributo a favore dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia da erogare all'organismo cooperativo di cui all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, per gli scopi previsti dall'art. 5, lettera *c*), della legge 18 aprile 1974, n. 118 » e con lo stanziamento di lire 74 milioni, per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

Art. 10.

Le operazioni di prestito contemplate all'art. 6 della presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 settembre 1976

COMELLI

(10307)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762610)